

- la fattispecie in cui il contribuente non abbia effettuato alcun investimento pubblicitario o abbia iniziato l'attività in tale anno.

Bonus Pubblicità: le spese ammissibili

Le spese ammissibili sono **quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali**, effettuato **su giornali (quotidiani o periodici)**, pubblicati in edizione cartacea o online, editi da **imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale** (art. 5 della L. 47/1948) o presso il **Registro degli operatori di comunicazione** e dotati, in ogni caso della figura del *"direttore responsabile"* a nulla rilevando la diffusione del giornale (nazionale o locale).

Risultano espressamente **esclusi i costi di intermediazione** (è il caso della fattura dell'agenzia pubblicitaria), nonché qualsiasi spesa accessoria, ancorché funzionale all'acquisto dello spazio pubblicitario.

Sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati ai servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il criterio della competenza fiscale delle spese

Molto importante è il principio per cui **le spese si considerano sostenute secondo il criterio di competenza fiscale**, sancito dall'[art. 109 Tuir](#), e ciò **anche per imprese in contabilità semplificata o professionisti**: il bonus in altre parole **spetta in ragione della "ultimazione della prestazione", non del pagamento**.

Al riguardo, al fine della documentazione dell'effettivo sostenimento delle spese occorre una attestazione rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità o ad un revisore legale dei conti.

Nel caso di **pubblicità continuativa a cavallo d'anno**, si opera il **criterio del pro-rata temporis**.

Le due istanze da presentare

Per la fruizione del credito di imposta le istanze sono due.

Nella **prima** (Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta) occorrerà comunicare i **dati degli investimenti effettuati o da effettuare** nell'anno agevolato.

Sarà possibile presentare l'istanza **dall'1 al 31 marzo 2023**.

Nella **seconda** (Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati), **si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata sono stati effettivamente realizzati** nell'anno agevolato e soddisfano i requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM 90/2018.

Sarà possibile presentare l'istanza **dall'1 al 31 gennaio 2024**.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili, sicché l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante; se l'importo complessivo dei crediti richiesti dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, verrà ripartito tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

NdR: potrebbe interessarti anche...[Bonus pubblicità con nuove regole dal 2023](#)

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 2 marzo 2023